

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1752)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1971 (V. Stampati nn. 2680 e 2976)

**d'iniziativa dei deputati MIOTTI CARLI Amalia, BOLDRIN (2680);
BOFFARDI Ines (2976)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 giugno 1971*

Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971 le norme sull'indennità di alloggio, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sono estese alle appartenenti al Corpo di polizia femminile.

L'indennità di alloggio non spetta alle appartenenti al Corpo di polizia femminile qualora il coniuge convivente già goda della medesima indennità.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1318 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.